

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 434**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, BIASUTTI, DAL CANTON MARIA PIA, ZACCA-  
GNINI, TROISI, DE' COCCI, SAMPIETRO UMBERTO, TURNATURI, MORELLI,  
SCALIA, BUTTÈ, BONTADE MARGHERITA, DE MARIA, MONTINI, CAPPI,  
FORESI, SAMMARTINO, MAZZA, RICCIO, BUFFONE, GITTI, CARCATERRA,  
ZANONI, LONGONI, GARLATO, BERZANTI, IOZZELLI, DE CAPUA, CHIARINI***Annunziata il 1° dicembre 1953***Assistenza sanitaria agli artigiani**

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — La necessità di garantirsi contro l'evento morboso attraverso adeguate forme di assistenza sanitaria e farmaceutica è sentita da tutte le categorie artigiane: sia dai piccoli imprenditori che esercitano la loro attività con l'ausilio di dipendenti, sia da quelli che, in una bottega o al loro domicilio lavorano da soli con o senza il concorso dei familiari, sia infine dagli artigiani lavoratori indipendenti, che esercitano il mestiere al domicilio del committente o ambulatamente.

Rare le perplessità su questa esigenza universalmente condivisa; perplessità circoscritte ad un ristretto numero di « imprenditori artigiani » che hanno raggiunto un notevole sviluppo aziendale e sono percettori di redditi notevoli.

Acquisita è altresì la persuasione, attraverso l'esperienza delle varie mutue a carattere volontario, che il problema dell'assistenza contro le malattie — come del resto di tutte le altre forme previdenziali — può razionalmente e compiutamente risolversi soltanto sul principio della solidarietà di tutti gli appartenenti alla categoria e perciò sancendo l'obbligatorietà dell'assicurazione.

Tale principio è del resto solennemente affermato dall'articolo 38 della Costituzione

ed ha formato oggetto delle mozioni n. 2 e n. 3 votate dalla Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale, riguardanti i lavoratori indipendenti, considerati tali quelli che « traggono in modo esclusivo o in modo prevalente il proprio reddito dal lavoro personale e familiare ».

Non si può, d'altra parte, attendere che le condizioni economiche generali del nostro Paese consentano — come vivamente desidereremmo — l'integrale attuazione di tutto il complesso piano della riforma previdenziale. Per questo si è ritenuto di affrontare la soluzione del problema relativo all'assistenza sanitaria degli artigiani, per il quale si fanno sempre più pressanti le richieste della categoria. Di tale categoria più volte si è fatta autorevole portavoce la Confederazione italiana dell'artigianato che, anche nella recente sua assemblea del maggio 1953, ne ribadì la urgente ed indifferibile necessità.

**CAMPO DI APPLICAZIONE.**

Una delle difficoltà, forse la più rilevante, per risolvere tale problema — attraverso un provvedimento legislativo che la rende obbligatoria — è senza dubbio quella di determinare il « campo di applicazione », di indivi-

duare cioè le persone soggette all'assicurazione medesima.

Manca infatti una configurazione giuridica del settore artigiano, salva la definizione generica di « artigiano » offerta dall'articolo 2083 del Codice civile e quella, parziale e limitativa, delle varie disposizioni riflettenti specifici aspetti degli interessi artigiani. Anche il richiamo — com'è già stato fatto in altri provvedimenti legislativi — al decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni che determina i seguenti obiettivi delle aziende artigiane ai fini del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, sugli assegni familiari, non è sufficiente, anche se comprende un buon numero delle aziende del settore. Si è perciò ritenuto opportuno, nella presente proposta di legge, di riferirci ad altri criteri, nella considerazione che solo l'Amministrazione finanziaria dispone di uno « schedario fiscale », nel quale è compresa la grande parte dei titolari di aziende artigiane e proprio quelli verso i quali, almeno in un primo tempo, deve essere rivolta l'assicurazione contro le malattie, secondo i principi che stanno alla base della nostra iniziativa.

Infatti le piccole e medie attività artigiane (aziende fino a 4 dipendenti) assolvono l'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 (artigiani), mentre le minime attività artigiane — che non pagano la ricchezza mobile perché i loro redditi non raggiungono il minimo imponibile — sono censite dai comuni ai fini dell'imposta di patente.

Dati pertanto questi mezzi di identificazione della categoria (ruolo di ricchezza mobile C-1 artigiani e ruoli comunali di imposta di patente), sembra agevole la individuazione dei soggetti e la conseguente riscossione dei contributi attraverso la normale procedura delle riscossioni delle imposte dirette.

In tal modo quasi un milione di artigiani, cui vanno aggiunti almeno due milioni e mezzo di familiari, beneficieranno delle varie forme di assistenza contro le malattie. Ad essi potranno facoltativamente aggiungersi quei titolari di aziende, classificate ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, ai quali in un primo tempo non si ritiene opportuno estendere l'assicurazione in forma obbligatoria.

#### PRESTAZIONI.

Escludendo la opportunità di limitare, come è stato fatto inizialmente per i coltivatori diretti, soltanto ad alcune prestazioni l'assistenza malattie per gli artigiani, essa do-

vrebbe in ogni caso comprendere tutte le forme in atto per i lavoratori subordinati.

Può essere esclusa l'assistenza economica, almeno in un primo tempo, sia perché si riduce notevolmente l'onere contributivo, sia perché normalmente, in caso di malattia del titolare, il reddito della bottega non viene meno per il lavoro dei dipendenti o dei familiari.

#### CONTRIBUTI.

Il sistema contributivo, aderente alla forma obbligatoria dell'assicurazione, si ricollega al mezzo di individuazione dei soggetti dell'assicurazione. La riscossione potrà avvenire — secondo le norme da stabilirsi nel regolamento — attraverso le normali cartelle esattoriali, sulla base dei ruoli formati, come già abbiamo illustrato, dall'Amministrazione finanziari e dalle Amministrazioni comunali.

La misura del contributo sarà commisurata su salari convenzionali, tenuto conto del costo medio delle prestazioni e determinata in base ad un'aliquota, stabilita dagli organi della Cassa, tenuto presente il numero degli assicurati.

#### ORGANI DELL'ASSICURAZIONE

La proposta prevede una gestione autonoma a mezzo di una Cassa nazionale con ordinamento centrale e periferico.

Tale istituzione è prevista per adottare un criterio di autonomia, molto sentito dalla categoria artigiana, la quale potrà guardare con simpatia il sorgere di un organismo avente l'obiettivo di portare sul piano della reale concretezza il principio di solidarietà sociale, che l'umana e cristiana concezione della vita va diffondendo nella libera coscienza dei membri di una comunità civile.

Del resto, molte Casse aziendali e di categoria, Istituti per dipendenti statali locali e di diritto pubblico o privato, hanno propri ordinamenti e proprie norme statutarie in funzione di un più approfondito adeguamento alle varie esigenze delle categorie assistite.

In modo analogo ci si è infatti orientati nel provvedimento legislativo riguardante la assicurazione malattie dei coltivatori diretti che, come gli artigiani, costituiscono una grande categoria di lavoratori autonomi.

La proposta di legge che ci onoriamo presentare richiede, per ovvie ragioni, l'utilizzazione dei servizi sanitari già esistenti, attraverso convenzioni da stipularsi tra la Cassa e

l'Istituto nazionale assistenza malattie, nonché tra la Cassa e gli Istituti a carattere mutualistico esistenti territorialmente.

Ci auguriamo che un esame approfondito del problema, del quale si sono resi interpreti i colleghi « Amici dell'artigianato » possa indurre tutti i colleghi del Parlamento a trat-

tare onorevolmente la questione e avviare ad una prima soluzione il problema della assistenza sanitaria, in attesa che altri problemi come quello della previdenza per l'invalidità e la vecchiaia possano essere a suo tempo affrontati e risolti secondo le aspirazioni e le esigenze degli interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assicurazione sanitaria è resa obbligatoria per la categoria degli artigiani, quali lavoratori indipendenti, che esercitano la loro attività con o senza l'ausilio di dipendenti, in una bottega o al proprio domicilio o al domicilio del committente o ambulantemente; nonché per i loro familiari conviventi e a carico che non godano già, per altro titolo, assistenza obbligatoria di malattia.

### ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assistenza è effettuato mediante la formazione di appositi ruoli, sulla base dei corrispondenti ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria per la tassazione degli artigiani ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria C-1 o, per i soggetti non tassabili in tale sede, sulla base dei ruoli emessi dalle Amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione dell'imposta di patente, di cui al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

### ART. 3.

Gli artigiani, iscritti nei ruoli di ricchezza mobile della categoria B, sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 1, ma possono essere facoltativamente assicurati ai sensi della presente legge, unitamente ai familiari, conviventi ed a carico.

Analogamente possono essere assicurati, in forma facoltativa, gli artigiani indipendenti che, in virtù di leggi speciali o per qualsiasi altro motivo, non risultino iscritti nei ruoli di ricchezza mobile o nei ruoli comunali per le imposte di patente.

Le modalità e le condizioni per l'assicurazione su forma facoltativa saranno determinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6.

ART. 4.

Agli artigiani e ai loro familiari, rientrati nell'assicurazione obbligatoria o facoltativa, di cui agli articoli 1 e 3, spetta l'assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza ospedaliera e l'assistenza ostetrica, nelle forme e nei limiti che saranno stabiliti dagli organi della Cassa di cui al successivo articolo 7.

ART. 5.

Agli oneri relativi all'assistenza di cui all'articolo 4 si provvede mediante contributi obbligatori e facoltativi.

ART. 6.

È istituita la Cassa nazionale assistenza malattia per artigiani e familiari che provvede all'erogazione delle prestazioni in applicazione della presente legge.

La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È disciplinata dalla presente legge e dal regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro delle finanze.

ART. 7.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esso è composto da:

- a) il presidente, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra persone esperte della materia;
- b) cinque rappresentanti degli artigiani, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali artigiane, a carattere nazionale, più rappresentative;
- c) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) un funzionario del Ministero delle finanze;

- e) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
- f) un funzionario dell'A.C.I.S.;
- g) un sanitario designato dalla Federazione dell'ordine dei medici.

Il direttore generale della Cassa è nominato dal Consiglio di amministrazione. Sovraintende ai servizi tecnici ed ha voto consultivo nel Consiglio di amministrazione.

ART. 8.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sulle accettazioni delle donazioni in favore della Cassa;
- b) sulle somme provenienti dalla riscossione dei contributi obbligatori e facoltativi degli assicurati ai sensi degli articoli 2 e 3;
- c) sui bilanci consuntivi e preventivi di ciascun esercizio;
- d) sulle convenzioni e sul collegamento della Cassa con gli altri Istituti di assicurazione malattia;
- e) sull'impiego di fondi;
- f) sulle modalità di concessione delle prestazioni.

ART. 9.

Il Comitato esecutivo della Cassa è composta del presidente della Cassa, di tre componenti scelti fra i propri membri del Consiglio di amministrazione oltre i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle finanze.

Il Comitato esecutivo provvede:

- a) all'ordinamento dei servizi della Cassa;
- b) alla stipulazione delle convenzioni con gli Enti mutualistici;
- c) alla disciplina del personale.

ART. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, ne firma gli atti impegnativi e controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 11.

Le funzioni dei sindaci della Cassa sono esercitate da un collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Mini-

stero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da due rappresentanti la categoria proposti dalle organizzazioni nazionali dell'artigianato e nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 12.

All'organo centrale della Cassa corrisponde, nelle singole provincie, un Ufficio provinciale retto da un Comitato composto da tre artigiani rappresentanti gli assicurati, scelti dal Consiglio centrale della Cassa su designazione delle locali organizzazioni artigiane, dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, dell'Ufficio del lavoro e della Camera di commercio e da un sanitario designato dall'Ordine dei medici.

Il Consiglio della Cassa nomina il presidente del Comitato provinciale scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso.

L'Ufficio provinciale provvede: all'iscrizione degli assicurati volontari di cui all'articolo 3 e cura i rapporti con gli Enti mutualistici locali per i fini di cui al successivo articolo 13.

Le attività degli organi centrali e periferici sono definite dal regolamento di cui all'articolo 7.

#### ART. 13.

Per l'espletamento dei servizi periferici relativi all'assistenza sanitaria di cui all'articolo 4, la Cassa potrà valersi dei servizi sanitari dell'I.N.A.M. e degli altri Enti mutualistici, stipulando speciali convenzioni da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora l'accordo non fosse raggiunto, dalle parti interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di regolare con apposito decreto i rapporti tra la Cassa e gli Enti medesimi.

#### ART. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi degli assicurati obbligatori e facoltativi;
- b) le somme incassate per lasciti, donazioni o per altro atto di liberalità;
- c) le somme che per qualsiasi titolo spettino alla Cassa, comprese le multe.

#### ART. 15.

Il contributo degli assicurati sarà annualmente determinato dal Consiglio di amministrazione della Cassa in relazione al costo

medio delle prestazioni, al numero degli iscritti e alla media degli assistibili per nucleo familiare.

ART. 16.

Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 4 matura dopo sei mesi dalla data in cui il ruolo ove è compreso l'iscritto è stato posto in riscossione.

ART. 17.

Sono applicabili alla Cassa tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni fiscali concessi all'Istituto della previdenza sociale.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.